# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

(N. 1092)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI LEMBO, BRUGGER, NERI, MARGHERITI, CASCIA, CIMINO, SCLAVI, COVI e FIOCCHI

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1984

Proroga del termine per la emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti agrari

Onorevoli Senatori. — L'articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ha autorizzato il Governo ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge, un testo unico di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di contratti agrari. Per la formulazione del testo unico il Governo è delegato a provvedere al coordinamento di tutte le norme che ne concorrono a formare il testo, coordinandole e, a tal fine, apportando le correzioni eventualmente necessarie.

Le difficoltà di ridurre ad unità una legislazione, che ha compiuto un lungo cammino e che perciò stesso non può non risultare frammentaria, hanno richiesto tempi assai lunghi, per cui già si è reso necessario, con la legge n. 194 del 1984, provvedere ad una proroga dei termini previsti per l'esercizio della delega.

A determinare incertezze e ritardi ha contribuito anche il rapporto dialettico tra legislatore e Corte costituzionale che rende necessario l'adeguamento tra decisione e norma.

Per l'esercizio della delega è richiesto inoltre il parere obbligatorio delle competenti Commissioni delle due Camere.

La difficoltà della materia, che, a giudizio del Governo, ha reso lungo e difficile l'iter formativo del testo unico, ha reso impossibile la emanazione del richiesto parere da parte delle Commissioni parlamentari, a causa dei limiti ristretti intercorrenti tra la data di assegnazione (4 dicembre 1984) e quella ultima prevista per la formulazione del parere stesso (28 dicembre 1984).

Per questi motivi si è ritenuto che fosse necessario proporre al Parlamento una nuova proroga fino al 31 luglio 1985. IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il termine di due anni previsto dall'articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, prorogato al 31 dicembre 1984 con legge 4 giugno 1984, n. 194, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 1985.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.